Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 27 giugno 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 maggio 1949, n. 326.

Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di cui ai successivi articoli della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, con le variazioni e integrazioni risultanti dalla presente legge.

Art. 2.

E' abrogato il n. 3 del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ed il secondo comma, già modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Contro la esclusione prevista dal punto secondo, gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione, il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto ».

Le deliberazioni per l'esclusione dall'inquadramento in ruolo, adottate in dipendenza delle disposizioni come sopra abrogate, si intendono decadute.

Art. 3.

Gli impiegati ed agenti ausiliari dell'Amministrazione postale telegrafica già dispensati dal servizio a seguito di epurazione e per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio. Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute. Ove il procedimento di epurazione venga estinto in virtù del precedente art. 1, il periodo di sospensione cautelare è considerato utile a tutti gli effetti.

Nel caso che non sussistano le condizioni per l'inquadramento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, e successive modificazioni, i riammessi saranno mantenuti in servizio fino alla scadenza naturale del contratto; se questa è già sopravvenuta, il contratto si intenderà prorogato fino alla data dell'accertamento della mancanza delle condizioni di cui sopra.

Per gli ausiliari riassunti in servizio ai sensi della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I ricevitori postali telegrafici, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi già dispensati dal servizio in seguito a procedimento di epurazione per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, possono chiedere la revoca del provvedimento di dispensa e la riammissione in servizio.

La riammissione del personale di cui al precedente comma e di quello per il quale è stata pronunciata l'estinzione del giudizio od il proscioglimento avverrà nello stesso posto da cui venne rimosso, ovvero a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in altro posto di pressochè uguale importanza.

Art. 5.

Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e l'Amministrazione è tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Art. 6.

Agli effetti della applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, i ricevitori, gerenti con diritto a sistemazione e agenti rurali effettivi, sottoposti a procedimento disciplinare possono presentare, entro dieci giorni dalla data della contestazione dell'addebito, domanda di essere dispensati dal servizio. In tal caso la dispensa è adottata con provvedimento ministeriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 20 maggio 1949, n. 327.

Aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, fissato in lire 50 milioni con l'art. 3 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, viene elevato a lire 100 milioni mediante trasferimento della somma occorrente dalla riserva ordinaria della azienda bancaria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 31 maggio 1949, n. 328.

Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativi alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il regio decreto 23 novembre 1942, n. 1736;

Visto il decreto luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 292;

Visto il decreto luogotenenziale 16 aprile 1945, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, modificato dal decreto luogotenenziale 2 giugno 1945, dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947 e 11 dicembre 1947, e dal decreto Presidenziale 15 aprile 1948, tutti relativi a sostituzioni di membri del predetto Consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del ripetuto Consiglio di amministrazione per un nuovo quadriennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti, effettuate dal Consiglio di Stato, dal Ministero del tesoro, dall'Avvocatura dello Stato e dalle organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Per il quadriennio 16 aprile 1949-15 aprile 1953 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è così costituito:

Presidente:

Macauda gr. uff. Vincenzo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Bozzi dott. Aldo, consigliere di Stato;

Di Guglielmo gr. uff. Nicola, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

Niccolò comm. dott. Vittorio, capo del Servizio ricevitorie;

Sanfilippo dott. Attilio, capo divisione al Ministero del tesoro;

Graziani Rodolfo, direttore capo di ragioneria postale telegrafica, rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

Lordi prof. Luigi, esperto di discipline attuariali;

Masi avv. Luigi, vice avvocato dello Stato;

Baldanza Gregorio, ricevitore postale telegrafico di Monfalcone;

Varone comm. Vico, ricevitore postale telegrafico di Roma 40;

Guida Guido, ricevitore postale telegrafico di Roma 25.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 10, foglio n. 378. — MANZELLA

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1949

Nomina dei sindaci dell'Istituto assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il regio decreto 23 novembre 1942, n. 1736, riguardante l'ordinamento di detto Istituto;

Visto il decreto luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 292;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 1948, che apporta modificazioni alla composizione del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1945, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 379, relativo alla nomina dei sindaci dell'Istituto stesso, modificato ed integrato dal decreto Ministeriale 5 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1945, registro n. 6, Ufficio riscontro poste, foglio n. 25, e dal decreto Ministeriale 8 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1948, registro n. 28, Ufficio riscontro poste, foglio n. 142;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del Collegio sindacale del ripetuto Istituto per un nuovo quadriennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti, effettuate dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per il periodo 16 aprile 1949-15 aprile 1953 sono nominati sindaci dell'Istituto assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche i signori:

avv. Cristoforo Magnasco, primo referendario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa;

rag. Biagio Bianco, direttore capo di ragioneria di 1ª classe del Ministero del tesoro, designato da quel Ministero;

dott. rag. Mario Arcieri, ispettore postale telegrafico;

rag. Ferdinando Feliziani, ispettore postale telegrafico;

dott. Mario Micalizzi, ricevitore postale telegrafico di Paternò (Catania).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 10, foglio n. 381. — MANZELLA

(2412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Brescia.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile, ove ha sede attualmente la Casa della Madre e del Bambino di Brescia, disposta dal Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia, con deliberazione del presidente del Consorzio medesimo in data 10 febbraio 1949, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 4 marzo 1949.

(2390)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

E' stato smarrito un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito, presso la Università di Milano nell'anno 1939, dal dott. Augusto Braglia nato a Parma il 9 marzo 1914.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(2347)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8072, in data 11 giugno 1949, è stata prorogata fino al 4 dicembre 1949 la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, affidata al commissario geom. Francesco Cacciato.

(2384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato Cons. 3,50 % (1906) numero 715383, di annue L. 175, intestato a Lunghi Angela di Antonio, moglie di Corsano Angelo, dom. a Messina.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, numero 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1449)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 gennaio 1948, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna;

Vista la nota del prefetto di Bologna, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Capasso, impedito da motivi di servizio, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Capasso è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, il vice prefetto dott. Luigi Sandrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2387)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1949, registro n. 4, foglio n. 216, con il quale è stato bandito un concorso per esami a duecento posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1949, registro n. 6, foglio n. 325, con il quale il numero dei posti di cui al bando predetto viene elevato a trecentottanta;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nelle premesse indicato, avranno luogo in Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni 4 e 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1949
Registro n. 7, foglio n. 57. — LA MICELA

(2424)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36272-12106.2.15.16/1.3.1 in data 26 marzo 1949;

Vista la relazione n. P.A.G. 41/24.202/90753 in data 3 maggio 1949 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1949
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 10, foglio n. 296. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a ventisei posti di marinaio in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana, essere immatricolati nella gente di mare di 1ª categoria ed avere non meno di un anno di navigazione di altura nella marina mercantile a cominciare dalla qualifica di giovanotto oppure di navigazione nella marina militare con provenienza dagli allievi nocchieri o dai marinai addetti ai servizi marinareschi.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invadili per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

II di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare o se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato rilasciato dalla competente Commissione regionale attestante il riconoscimento della suddetta qualifica.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato attestante la predetta qualità di partigiano combattente, dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

Qualora vi fossero ex combattenti o partigiani combattenti che avessero oltrepassato i limiti di età previsti dalle norme e che non si trovassero in condizioni di poter presentare all'atto della domanda la dichiarazione integrativa o il certificato della Commissione regionale predetta, non avendoli potuti ancora ottenere dalle rispettive autorità, al fine di beneficiare dei cinque anni di elevamento dei limiti di età, tali aspiranti potranno essere ammessi con riserva agli esami scritti previo rilascio di una dichiarazione da firmare prima degli esami stessi, nella quale dichiarino di essere edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi agli esami e che saranno esclusi definitivamente dal concorso se non avranno presentato infallantemente prima degli esami orali i documenti di cui trattasi.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato;

g) estratto matricolare mercantile dal quale dovranno risultare chiaramente i seguenti estremi:

1) la denominazione dell'Unità d'imbarco;

2) le date d'imbarco e sbarco su ogni singola Unità;

3) le qualifiche rivestite su ogni singola Unità;

h) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

i) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

l) stato di famiglia, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite di età di cui al paragrafo III. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la scadenza medesima.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti (eccetto la dichiarazione integrativa ed il certificato della competente Commissione regionale attestante la qualifica di partigiano combattente che possono essere presentati prima della data stabilita per le prove orali), oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 11.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso.

Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare

— a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare un licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di marinaio in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 12 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana e robusta costituzione fisica ed inoltre: statura minima m. 1,55, acutezza visiva per occhio senza lenti, campo visivo e senso cromatico normali, percezioni della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Resta inteso che la partecipazione al presente concorso dei mutilati o invalidi di guerra e dei mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, è subordinata al fatto che la minorazione di cui sono affetti sia compatibile con lo svolgimento delle proprie attribuzioni a bordo di una nave.

Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria - Tassa per visita medica ». Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo, nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario farli sottoporre a visita medica per l'accertamento della idoneità al posto cui aspirano.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

7. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

10. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ogni commissario è il seguente:

prova scritta . . .	punti 10
prova pratica	» 30
prova orale	» 30

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sei decimi nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Sarà da assegnare una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione dei certificati atti a comprovare la pratica di lavori e le attitudini del candidato al posto cui aspira.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 20 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nelle votazioni complementari costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei punti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) un sesto dei posti messi a concorso è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di avere riportato per comportamento contrario al regime foscista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui ai punti *a*) e *b*), è riservata ai condidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica e che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia ed ai cittadini deportati in territorio nemico;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia ed i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

12) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 11, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato, debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 11.

12. — I primi ventisei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

I marinai in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13. — Il marinaio in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi ventisei della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 26.

14. — Nell'atto in cui i marinai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e, per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 11 maggio 1949

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I candidati dovranno sostenere le seguenti prove di esame:
una prova scritta;
una prova pratica;
una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana.

Nella prova pratica i concorrenti dovranno dimostrare di sapere:

a) tagliare e cucire tende e vele d'imbarcazione, costuire paglietti, bozze, fasciare cavi, fare i vari tipi di impiombature e di nodi maggiormente in uso nella marina;

b) mettere a mare e in nave e manovrare imbarcazioni a remi, a vela ed a motore;

c) manovrare àncore e catene e maneggiare cavi di ormeggio;

d) leggere la bussola e saper stare al timone;

e) conoscere le bandiere da segnali e gli elementi dei segnali di lontananza del Codice internazionale dei segnali.

Nella prova orale i concorrenti saranno interrogati per assicurarsi se hanno conoscenza:

a) delle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) dei mezzi per estinzione incendi e di salvataggio sistemati normalmente su ogni nave, e del loro maneggio;

c) dei segnali d'allarme previsti dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare;

d) dei macchinari e mezzi d'opera esistenti in genere sulle navi e del loro maneggio per ormeggiarsi, disormeggiarsi, salpare ed affondare le àncore.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) ROMA

Il sottoscritto presa conoscenza dell'avviso in data 11 maggio 1949 per il concorso a ventisei posti di marinaio in prova, domanda di parteciparci dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Si dichiara infine inteso che soltanto nel caso di esito favorevole del prescritto accertamento sanitario da parte dei competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, egli sarà ammesso a sostenere le prove scritte del suddetto concorso.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (3)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2352)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.